

STATUTO DEL MOVIMENTO

- ART. 1 E' costituito con durata fino al trentuno dicembre 2030 un Movimento Popolare per la Rinascita Civile e Culturale del Paese denominato **“LA NUOVA FRONTIERA DELL’ITALIA REPUBBLICANA”**.
- ART. 2 Il Movimento ha la sua sede legale provvisoria in Roma presso lo studio del suo fondatore, dr. Domenico Mastropasqua - già Ispettore della Banca d’Italia e già Ispettore Tributario - sito in via Matteo Bartoli 30.
- ART. 3 Il Movimento - che si intende costituito nella previsione degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile - non ha fini di lucro e si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) promuovere adeguate iniziative politiche finalizzate ad assicurare:
 - **una giustizia più rapida e più equa;**
 - **una scuola all’altezza degli standard europei;**
 - **un Fisco più efficiente e meno rapace;**
 - **una attenta ed efficace disciplina dell’immigrazione che impedisca di trasformare l’Italia in un Paese drammaticamente aperto alle mafie internazionali;**
 - **una irrinunciabile salvaguardia del territorio nazionale che ponga un argine allo sfruttamento incontrollato di zone protette sotto il profilo ambientale ed archeologico**
 - b) formulare piani di intervento di settore per migliorare la qualità della vita, l’organizzazione del lavoro e la tutela della salute;
 - c) favorire un maggiore inserimento ed una maggiore integrazione nel tessuto sociale del Paese di particolari categorie di cittadini bisognosi di assistenza: come handicappati, invalidi e disabili;
 - d) dare impulso con determinazione a studi e ricerche nel campo della formazione, dell’istruzione e dell’aggiornamento professionale;
 - e) offrire un concreto sostegno alla stesura di progetti finalizzati alla riqualificazione dei servizi pubblici e dell’assistenza sociale;
 - f) agevolare la predisposizione di piani di intervento a favore delle aree a sviluppo squilibrato;
 - g) sponsorizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni nazionali ed internazionali su economia, cultura ed ambiente;
 - h) cooperare con enti, istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe al Movimento;
 - i) partecipare a gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi di interesse sociale, civile e culturale;
 - l) sollecitare la costituzione di gruppi di lavoro o di intervento su specifiche tematiche con l’intento di coinvolgere i rappresentanti di altre società aventi le stesse finalità del Movimento;
 - m) concorrere ad organizzare in Italia ed all’estero corsi e seminari riguardanti lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale.
- ART. 4 Soci del Movimento possono essere tutti i cittadini italiani e le persone fisiche comunque residenti in Italia che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano la capacità di agire. Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fondazione del Movimento sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Soci aderenti sono coloro che intendono contribuire concretamente al perseguimento dei fini del Movimento versando su basi volontarie i loro contributi. L'ammissione dei soci aderenti al Movimento è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto insindacabile. Soci simpatizzanti sono tutti coloro che pur non possedendo lo "status" di socio - infatti non hanno diritto di voto in assemblea - seguono con simpatia le iniziative del Movimento assicurando di volta in volta il loro concreto sostegno.

- ART. 5 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci iscritti al Movimento.
Le dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento del ricevimento - da parte dell'organo di cui il dimissionario fa parte - della rinuncia stessa.
I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.
Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, che può essere anche determinato forfettariamente per impegni di carattere permanente.
- ART. 6 Il socio può recedere dal Movimento in ogni momento mediante raccomandata inoltrata a mezzo del servizio postale.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci aderenti per i seguenti motivi:
a) indegnità morale;
b) condanna penale per delitti contro la persona e contro il patrimonio;
c) inosservanza dello statuto;
d) mancata ottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
e) comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome del Movimento.
I soci fondatori possono essere esclusi dal Movimento con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso - che non ha effetto sospensivo - al Collegio dei Probiviri entro il termine essenziale, stabilito a pena di decadenza, di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento recapitata per il tramite del servizio postale alla sede del Movimento.
- ART. 7 Il patrimonio del Movimento è costituito dai versamenti volontari degli associati e simpatizzanti e da eventuali atti di liberalità e donazioni, sia di privati che di enti pubblici.
- ART. 8 Gli organi del Movimento sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) l'Ufficio di segreteria;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.
- ART. 9 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente - o, in alternativa, dal Segretario Generale - ovvero su deliberazione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci iscritti.
La convocazione deve essere fatta mediante inviti personali scritti o con fax, recapitati ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza ovvero mediante comunicato stampa su un quotidiano locale pubblicato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;

- elegge il Segretario Generale;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- approva la relazione annuale del Segretario Generale;
- approva il bilancio annuale del Movimento che chiude il 31 dicembre;
- delibera l'indirizzo generale dell'attività del Movimento;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'adunanza;
- delibera lo scioglimento del Movimento.

- ART.10 L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti al momento del voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, i quali devono essere almeno la metà degli iscritti per l'approvazione delle modifiche statutarie ed almeno i 2/3 di questi ultimi per l'approvazione dello scioglimento del Movimento.
Possono partecipare alle assemblee i soci fondatori ed i soci aderenti - i quali soli avranno diritto al voto - ed i soci simpatizzanti.
Se non ricorrono motivi di riservatezza, le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
- ART.11 Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dai loro rispettivi Presidenti ovvero dalla maggioranza dei loro membri.
- ART.12 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di quindici; tra i membri sono compresi di diritto il Presidente ed il Segretario Generale che lo presiede.
I membri devono essere soci e sono rieleggibili.
Possono essere revocati prima della scadenza naturale del mandato per giusta causa.
Il Consiglio Direttivo:
- provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea ;
- designa i rappresentanti del Movimento negli organismi nei quali questo fosse chiamato a partecipare;
- adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta a trimestre.
- ART.13 Il Presidente:
- a) deve essere un socio;
- b) dura in carica 5 anni;
- c) è rieleggibile;
- d) può essere revocato per giusta causa;
- e) rappresenta in giudizio il Movimento.
- ART.14 Il Segretario Generale:
- a) dura in carica fino a revoca;
- b) ha la direzione politica ed amministrativa del Movimento;
- c) redige la relazione annuale e predispone la bozza di bilancio per ogni esercizio sociale;
- d) presiede il Consiglio Direttivo;
- e) promuove l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) decide sull'istituzione e/o soppressione di delegazioni, uffici e rappresentanze del Movimento sia in Italia che all'estero;
- g) nomina, sospende e revoca funzionari e collaboratori, inclusi i collaboratori esterni e/o i consulenti;
- h) rappresenta legalmente il Movimento con firma libera;

- i) può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuare versamenti, prelevamenti ed ogni altra operazione bancaria;
- l) risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

- ART.15 L'Ufficio di Segreteria è composto dal Presidente e dal Segretario Generale - in qualità di membri permanenti - e da non più di 5 Consiglieri designati dallo stesso Segretario Generale, che durano in carica un anno e sono rinnovabili.
L'Ufficio coadiuva il Segretario Generale nella direzione politica ed amministrativa del Movimento.
- ART.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali ultimi subentrano nella carica solo in caso di dimissioni o di accertata incapacità dei sindaci effettivi.
Sono rieleggibili e possono essere revocati per giusta causa. Possono essere scelti anche tra non soci.
Alla prima adunanza eleggono un Presidente.
- ART.17 Il Collegio dei Proibiviri dura in carica cinque anni ed è composto da 3 a 9 membri effettivi e due supplenti; i membri sono rieleggibili ma non revocabili se non per giusta causa.
Il Collegio dei Proibiviri:
- decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizioni al Movimento;
- decide sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
- decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci ed il Movimento e tra i soci e gli organi sociali.
Il Collegio dei Proibiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio, dall'aspirante socio o dall'organo sociale interessato.
Le decisioni del Collegio sono inappellabili ed escludono la possibilità di attivare le vie legali.
- ART.18 Nell'ipotesi di scioglimento, il Movimento dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio residuo a scopi di assistenza e/o di beneficenza oppure, nell'eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci - fondatori ed aderenti - in parti uguali.